



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 11 DEL 10/01/2026

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 8 DEL 10/01/2026

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 10/01/2026 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' RIGUARDANTI LE CESSIONI DELLE AREE E LAVORI PRESSO GLI IMPIANTI OLIMPICI STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO E PISTA DA BOB EUGENIO MONTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO OLIMPICO DENOMINATO OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 c. 1 lettera A) del D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c.4 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 6 cc. 4 lettera B) e 5 del D.Lgs. 285/1992, secondo cui il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in relazioni alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA l'ordinanza n° 54/PM del 09.08.2001 e successive ordinanze di modifica ed integrazione;

VISTA l'Ordinanza nr. 7 del 10.01.2026 in cui si istituisce divieto di sosta con avviso di rimozione sull'intera area del parcheggio in ghiaia situato fronte il civico 22 di via dello Stadio;

VISTA la richiesta pervenuta tramite mail dal Sig. Michele Camarda, Event General Manager Cortina Curling Olympic Stadium (Consultant EDE), in data 02.01.2026 con la quale veniva richiesta l'emissione di ordinanza per cessioni di aree e lavori presso gli impianti olimpici denominati Stadio Olimpico del Ghiaccio e pista da bob Eugenio Monti;

VISTA la necessità di riservare un'area idonea per poter permettere il regolare svolgimento delle attività lavorative preservando la pubblica incolumità di persone, animali e cose;

RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di tutelare la buona riuscita dei lavori in occasione della manifestazione sportiva denominata Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;

SENTITO il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

VALUTATO che per mero errore materiale di battitura è stato inserito l'errato identificativo del civico fronte cui verrà interdetta alla sosta l'area parcheggio "sull'intera area del parcheggio in ghiaia situato fronte l'errato civico 22 di via dello Stadio" in luogo del civico esatto "sull'intera area del parcheggio in ghiaia situato fronte i civici 5 e 9 di via dello Stadio (rispettivamente distributore Costantin e Villa Marina)"

VALUTATO che ai sensi dell'articolo 21 octies della L 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni caso non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ed a maggior ragione non è annullabile il provvedimento che contiene un mero errore materiale per battitura numero civico;

VISTO il D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 4 del 01/12/2025 con il quale è stato nominato il Dottor Luis Caranfa, con incarico di Elevata Qualificazione, quale Comandante del Servizio di Polizia Locale del comune di Cortina d'Ampezzo;

RETTIFICA

L'ORDINANZA N. 7 DEL 10.01.2026 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' RIGUARDANTI LE CESSIONI DELLE AREE E LAVORI PRESSO GLI IMPIANTI OLIMPICI STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO E PISTA DA BOB EUGENIO MONTI IN OCCASIONE DELL' EVENTO OLIMPICO DENOMINATO OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026,

Nella parte in cui per mero errore materiale viene riportato il numero civico errato "22" CHE VIENE RETTIFICATO CON I NUMERI CIVICI CORRETTI 5 E 9 DI VIA DELLO STADIO (RISPETTIVAMENTE DISTRIBUTORE COSTANTIN E VILLA MARINA), pertanto l'ordinanza in oggetto dalle ore 00:00 del 10.01.2026 alle ore 24:00 del giorno 31.03.2026 istituisce divieto di sosta con avviso di rimozione sull'intera area del parcheggio in ghiaia situato fronte" i civici 5 e 9 di via dello Stadio (rispettivamente distributore Costantin e Villa Marina)".

Le ditte esecutrici dei lavori sono incaricate dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Gli Organi di Polizia sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Gli organi di stampa e d'informazione sono pregati di dare massima diffusione della presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso in una delle seguenti modalità, entro il termine di:

60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune al Ministero dei Lavori Pubblici, da chiunque vi abbia interesse (modalità di presentazione del ricorso vedasi l'art. 74 del D.P.R. 495/1992);

60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo regionale Veneto;

120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune, come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Luis Caranfa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Petrosino Ivan certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio online n **39** il **10/01/2026** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, **10/01/2026**

L'addetto alla pubblicazione
Petrosino Ivan